

REGOLAMENTO (CE) N. 2538/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 39 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che la siccità manifestatasi in Spagna negli ultimi mesi ha provocato una penuria di foraggi, col rischio che gli allevatori vendano prematuramente il bestiame e subiscano quindi conseguenze negative a livello di reddito;

considerando che è possibile rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori spagnoli 39 000 t di orzo; che, d'altro canto, l'organismo d'intervento spagnolo non dispone di cereali da foraggio; che tali cereali comunitari sono disponibili presso l'organismo d'intervento austriaco;

considerando che, vista la situazione attuale di mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione obbligatoria in Spagna di 39 000 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che la finalità della misura verrà rispettata solo se il prezzo minimo stabilito nella gara tiene conto delle spese di inoltro dall'Austria in Spagna, senza tuttavia perturbare il mercato interno spagnolo; che, in tali condizioni, la procedura migliore è quella seguita in materia d'esportazione dei cereali nei paesi terzi; che è opportuno definire un regime specifico che riunisca modalità di rivendita sul mercato interno e modalità per l'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda la prova di trasformazione in Spagna, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁴⁾;

considerando che, viste la precocità del raccolto in Spagna e la necessità di rendere efficaci le disposizioni del presente regolamento, risulta essenziale applicare le misure nel più breve tempo possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento austriaco indice, in deroga alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽⁵⁾ e conformemente a quelle fissate in appresso, una gara permanente per 39 000 t di orzo da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in Spagna.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 39 000 t d'orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

1. Nel bando di gara di cui all'articolo 5 l'organismo d'intervento indica, per ciascuna partita, il porto o il luogo d'uscita raggiungibile con le minori spese di trasporto e sufficientemente attrezzato con impianti per l'esportazione dei cereali oggetto della gara.

2. L'organismo d'intervento rimborsa all'aggiudicatario, per le quantità esportate, le spese di trasporto più basse dal luogo di magazzinaggio al luogo d'imbarco nel porto o al luogo di uscita di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le offerte si considerano fatte per un cereale reso non scaricato nei porti o nei luoghi di uscita di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante, per ciascuna offerta, la quantità, il prezzo e le relative maggiorazioni e detrazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.